



CITTA' DI
MONCALIERI

NOTA INFORMATIVA PER IL RILASCIO DEL TESSERINO PER LA VENDITA OCCASIONALE

Con D.G.R. n. 12-6830 dell'11 maggio 2018 la Giunta regionale ha approvato i "Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia", così come previsto dall'art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999. Successivamente con D.D. n. 255 del 15 giugno 2018 sono stati adottati la modulistica tipo e il modello unico regionale di tesserino per la vendita occasionale, in attuazione della D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830.

DI COSA SI TRATTA

I **venditori occasionali**, c.d. *hobbisti*, sono individuati dall'art. 11 bis della L.R. 28/1999 s.m.i. come i soggetti, persone fisiche, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i., che esercitano nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, la seguente attività di vendita:

- *beni appartenenti al settore merceologico non alimentare;*
- *beni di valore non superiore a euro 150,00 ciascuno;*
- *beni rientranti nella propria sfera personale o collezionati (a titolo esemplificativo capi di abbigliamento, articoli di ferramenta, cancelleria, vasellame) o realizzati mediante la propria abilità (a titoli esemplificativo articoli di bigiotteria, abbigliamento, accessori, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie, assemblati, decoupage, realizzazioni figurative)*
- *vendita per un numero di giornate non superiore a diciotto nel corso dell'anno in ambito regionale.*

I venditori occasionali non possono svolgere nell'ambito della Regione Piemonte alcuna attività di vendita occasionale al di fuori dei mercatini.

A CHI RIVOLGERSI E COME RICHIEDERLO

Il venditore occasionale per poter esercitare l'attività di vendita occasionale dovrà richiedere il rilascio al proprio Comune di residenza o al Comune dove si svolgerà il primo mercatino a cui il soggetto intende partecipare se proveniente da altra Regione. Come indicato nel modello di domanda del tesserino, soggetto a bollo, dovrà essere allegata una foto tessera recente del richiedente (da apporre sul tesserino), fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità e marca da bollo di euro 16,00 da applicare sul tesserino. La domanda contiene le generalità dell'interessato, l'autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i. resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 45/2000 ed altresì l'autocertificazione attestante la propria condizione di venditore occasionale, di non esser in possesso di altro tesserino in corso di validità, che per l'ultimo triennio non sussistono nei propri confronti alcun procedimenti di revoca di un precedente tesserino.

Per consentire la verifica sulla banda dati regionale, il tesserino dovrà essere richiesto al Servizio Gestione Attività Economiche della Città di Moncalieri almeno 10 giorni prima dello svolgimento della manifestazione a cui il richiedente intende partecipare.

In caso di furto o smarrimento il venditore occasionale dovrà richiedere un duplicato al Comune di rilascio, allegando la denuncia di furto o smarrimento presentata alle autorità competenti. Il duplicato dovrà riportare la medesima numerazione e la medesima scadenza indicata nel primo tesserino e lo stesso numero di spazi residui per la vidimazione (previa verifica sulla banca dati regionale delle partecipazioni ai mercatini già effettuate).

CARATTERISTICHE

Il tesserino, munito di fotografia, ha validità di 12 mesi dal rilascio e fornisce la possibilità in tale arco di tempo di esercitare l'attività di vendita occasionale nei mercatini della Regione Piemonte fino ad un massimo di 18 giornate. Esauriti gli spazi sul tesserino, dopo le diciotto vidimazioni, il venditore occasionale non potrà richiedere altro tesserino né partecipare ad altri mercatini sul territorio regionale fino alla scadenza dei dodici mesi indicata sul tesserino.

Il tesserino, non cedibile o trasferibile, dovrà essere conservato dal venditore, unitamente alla copia delle domanda di rilascio dello stesso. In caso di cambio di residenza, il venditore occasionale in possesso di tesserino in corso di validità è tenuto entro 30 giorni a comunicare il cambio di residenza al Comune di rilascio, che annoterà sullo stesso la variazione di residenza, dandone comunicazione al Comune di nuova residenza. In caso di ritiro del tesserino a seguito di accertata violazione di una delle prescrizioni di cui all'art. 11 ter della L.R. 28/1999 s.m.i., il venditore occasionale non potrà richiedere altro tesserino, né partecipare ad altri mercatini sul territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento medesimo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" della L.R. n. 28/1999 e s.m.i., introdotto dalla L.R. n. 16/2017.